

# **Statuto**

della

## **Nuova Carì Impianti Turistici SA**

con sede in Faido

### **I. Ditta, sede e scopo**

#### **Art. 1 – Ditta e sede**

Sotto la ditta

Nuova Carì Impianti Turistici SA

è costituita una società anonima ai sensi degli artt. 620 e seguenti CO con sede in Faido

#### **Art. 2 – Scopo**

L'acquisto, la vendita, l'amministrazione, la gestione e l'esercizio di beni immobili in Svizzera e all'estero, in particolare di impianti di risalita, di trasporto, di infrastrutture e accessori, ivi compresi gatti delle nevi e impianti per l'innervamento artificiale, come pure esercizi pubblici, strutture alberghiere, case di vacanze, appartamenti, chioschi, negozi e tutto quanto connesso con l'esercizio di una stazione turistica.

La collaborazione con gli Enti pubblici e i privati nel rilancio e nella pianificazione della stazione turistica di Carì, l'organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo o culturale e la promozione turistica della regione di Carì.

L'esercizio di impianti sportivi; l'organizzazione di corsi o scuole nell'ambito turistico e sportivo; lo sviluppo di ogni attività nel settore della costruzione e della sistemazione del territorio.

La società ne esercita la gestione direttamente o la affida a società o a terzi competenti ed esperti in tali attività.

La società può inoltre aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo della società, ivi compresa la partecipazione a imprese finanziarie e commerciali con attività analoghe.

## **II. Capitale azionario**

### **Art. 3 – Capitale azionario e azioni**

Il capitale azionario è di CHF 2'100'000.- ed è suddiviso in 2'100 azioni nominative di nominali CHF 1'000.-, liberato nella misura del 100%.

### **Art. 4 – Certificati azionari**

La società tiene un libro delle azioni conformemente all'art. 686 CO, senza emettere azioni o certificati azionari.

La società tiene un elenco dei titolari delle azioni nominative e degli aventi diritto economico annunciati alla società, conformemente all'art. 697 I CO.

Tutti i diritti (di appartenenza e patrimoniali) che derivano dalle azioni possono essere fatti valere nei confronti della società unicamente da persone iscritte nel libro delle azioni.

Sia chi aliena, sia chi acquista azioni deve annunciare ogni trasferimento al Consiglio di amministrazione per l'iscrizione. Tale limitazione vale anche per la costituzione in usufrutto.

La società riconosce come azionisti e usufruttuari unicamente le persone iscritte nel libro delle azioni.

## **III. Organizzazione della società**

### **Art. 5. Assemblea generale**

L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società ed è regolata dagli art. 698 e segg. CO.

### **Art. 6. Consiglio di amministrazione**

L'assemblea generale nomina il consiglio di amministrazione e designa il presidente.

Il consiglio di amministrazione si compone di tre o più membri. Ciascun membro viene eletto per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Fa parte di diritto del CdA un Municipale di Faido, di regola il capo del dicastero affine a turismo e sport.

Il consiglio di amministrazione può delegare in parte la gestione ai singoli amministratori o a terzi, conformemente al regolamento d'organizzazione.

#### **6.1 Clausola particolare**

La Commissione della gestione del Consiglio comunale avrà diritto di accesso ai conti e li potrà consultare in ogni momento.

## **Art. 7. Rappresentanza**

È possibile la rappresentanza della società (anche ad opera di terzi delegati del Consiglio di amministrazione) mediante diritti di firma collettivi. I dettagli potranno essere disciplinati da un regolamento.

## **Art. 8. Ufficio di revisione**

L'assemblea generale nomina un ufficio di revisione, regolato dagli art. 727 e segg. CO.

L'assemblea generale può rinunciare alla nomina di un ufficio di revisione, se:

1. la società non è soggetta alla revisione ordinaria;
2. tutti gli azionisti hanno votato a favore; e
3. la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

La rinuncia degli azionisti alla revisione limitata vale anche per gli anni successivi. Ciascun azionista ha tuttavia il diritto di chiedere al più tardi dieci giorni prima dell'assemblea generale una revisione limitata e la nomina di un relativo ufficio di revisione. In tal caso, l'assemblea generale designa un ufficio di revisione.

## **IV. Chiusura dei conti e ripartizione dell'utile**

### **Art. 9 – Esercizio annuale e contabilità**

L'esercizio annuale si apre il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno. La prima chiusura 30 giugno 2025.

Il conto annuale, composto da conto economico, bilancio e allegato, deve essere redatto in conformità alle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero, in particolare agli artt. 957 segg. CO.

## **V. Comunicazioni**

### **Art. 10 – Comunicazioni agli azionisti**

Le comunicazioni agli azionisti avvengono per lettera o per e-mail agli indirizzi indicati nel libro delle azioni.

Statuti del 18.05.2011, 28.10.2011, 20.02.2012, 05.10.2012 e modificati a Bellinzona il.....